

Si consolidano le misure BEPS in materia di transfer pricing

Le modifiche alle Transfer Pricing Guidelines intendono assicurare chiarezza e certezza giuridica alla regolamentazione delle transazioni intercompany

/ Antonella DELLA ROVERE

Il 23 maggio 2016, il Consiglio dell'OCSE ha approvato le modifiche apportate, nel contesto del **Progetto BEPS**, alle *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (di seguito, *Transfer Pricing Guidelines*).

Oltre alle misure BEPS riguardanti le Actions da 8 a 10 (Rapporto "[Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation](#)"), rilevano quelle relative all'**Action 13** (Rapporto "Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting").

Le modifiche hanno l'obiettivo di assicurare chiarezza e certezza giuridica in merito all'effettiva implementazione delle misure BEPS nel contesto dei **prezzi di trasferimento**, così come approvate dall'OCSE e dalla comunità internazionale a fine 2015.

Esse consolidano quindi le misure BEPS nel testo delle *Transfer Pricing Guidelines* così come nella Raccomandazione del Consiglio sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate [C(95)126/FINAL], la quale adesso riporta un riferimento, nel Preambolo, proprio ai Rapporti BEPS.

In considerazione del fatto che le *Transfer Pricing Guidelines* sono inserite nella legislazione nazionale degli Stati membri dell'OCSE, per lo più mediante un riferimento diretto alle guidelines medesime, il consolidamento delle modifiche rappresenta lo **step conclusivo** del processo di **implementazione** delle misure BEPS con riferimento al transfer pricing.

Nel dettaglio, con l'Action 13, l'OCSE si è riproposta di sviluppare norme in tema di oneri documentali con l'obiettivo di garantire la **trasparenza**, senza tuttavia che ciò comporti, per le imprese, eccessivi costi di *compliance*.

Con il Final Report sul tema del 5 ottobre 2015, sono

stati forniti alle Amministrazioni finanziarie gli **standard** per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento (*Masterfile* e *Local File*) e un *template* di *Country-by-Country Reporting*, ritenuto indispensabile per il contrasto all'elusione fiscale internazionale.

La predisposizione dei suddetti tre documenti consente, infatti, all'Amministrazione finanziaria di conoscere la posizione di transfer pricing dei gruppi multinazionali, valutare eventuali **rischi** e indirizzare in maniera efficiente le attività di audit verso le società che hanno posto in essere pratiche di transfer pricing al solo fine di spostare **artificialmente** profitti in Stati caratterizzati da una fiscalità vantaggiosa.

In corso i lavori sulle modifiche per le "business restructurings"

Sono ancora in corso i lavori per l'implementazione delle modifiche riguardanti i profili di transfer pricing nelle *business restructurings* (Capitolo 9 delle *Transfer Pricing Guidelines*).

Il *Working Party* n. 6 del *Committee on Fiscal Affairs* dell'OCSE dovrebbe presto richiedere alle parti interessate di rivedere le modifiche proposte, anche al fine di eliminare eventuali **incoerenze o duplicazioni** nelle disposizioni.

Le modifiche suindicate dovrebbero essere definitivamente approvate entro la **fine** del **2016**. Nel frattempo, l'OCSE richiede agli Stati di applicare le disposizioni delle *Transfer Pricing Guidelines* coerentemente con le previsioni contenute nei Rapporti BEPS, le quali prevalgono in caso di non conformità.